



**COMUNE DI SIMBARIO**

**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Originali    **X** Copia

**N. 6**    Data 28.03.2018

OGGETTO: **Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo , alle ore 9,00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	Ovidio Romano	Sindaco	X	
2	Versace Raffaele	Vice Sindaco	X	
3	Coda Gabriele	Assessore		x

Presiede il Sindaco Signor Ovidio Romano nella sua qualità di Presidente

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Vittoria Pastore, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

## Oggetto: Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 in data 14.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
  1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
  2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
  3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..*
  4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'articolo 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale testualmente recita:
  1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
  2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle fasce assunzionali previste a legislazione vigente.*
  3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (...)

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

- **l'articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";**
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità,

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

**Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

Visto l'art. 14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66

Visto, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il

*personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento. (...). Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."*

Richiamato inoltre il testo del comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."*

- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."*

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."*

*Visto l'art.1 comma 881 della legge di bilancio 2018 n.205 che modifica i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. 75/2017 relativamente alla stabilizzazione del personale; tale modifica apportata è finalizzata ad allargare le stabilizzazioni dei precari alle amministrazioni comunali;*

*Accertato che, come in molti Comune della regione Calabria, anche il Comune di Simbario ha utilizzato lavoratori appartenenti al bacino L.S.U. /L.P.U. dall'anno 1997 e che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 147/2013 , con decorrenza 2015 ha stipulato contratti a tempo determinato con il predetto personale, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione per la stabilità degli enti locali, poiché questo ente ha attivato nell'anno 2013 il piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 – bis del D.lgs. 267/2000, ed essendo le somme necessarie al pagamento dei predetti lavoratori stanziati dalla Regione Calabria e dallo Stato, con nessuna incidenza di spesa sul bilancio comunale;*

*Vista la legge di stabilità n.145/2018 ed in particolare le disposizioni di cui all'art.1 commi da 446 a 449, avente ad oggetto, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, la quale prevede che nelle more del completamento delle procedure di assunzione, gli enti pubblici interessati possono prorogare fino al 31 ottobre 2019 le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato, a valere sulle risorse già stanziati dall'art.1, comma 1156, lettera g – bis, della legge 27.12.2016, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni;*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2019 con la quale si è provveduto, sulla base delle argomentazioni sopra esposte al rinnovo di n. 13 contratti con gli L.S.U./ L.P.U. fino alla data del 30.04.2019, termine estensibile al 31.10.2019;

Atteso che la Regione Calabria, ha avviato una procedura per l'approvazione di una legge regionale con la finalità di superare il precariato dei circa 4.800 lavoratori L.S.U. – L.P.U. presenti nella Regione Calabria;

Vista la circolare n.3/2017 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione che all'art. 3.2.10 precisa che l'art. 20 comma 14 è finalizzato a favorire il superamento del precariato nell'utilizzazione delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Nella circolare si precisa che la norma interviene posticipando al 31.12.2020 il termine finale del 31.12.2018 entro il quale, in base al combinato disposto dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 e dell'art.1, comma 426, della legge 23.12.2014, n.190, è possibile definire i processi di assunzione dei soggetti interessati;

Dato atto che questo ente, trovandosi in procedura di pre – dissesto, non si trova nella condizione di procedere ad assunzioni nell'anno 2019, anche se nell'anno 2017 un dipendente di cat. B) è andato in pensione; infatti questo ente in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 243 – bis D.lgs. 267/2000, ha l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese correnti al fine di superare la difficoltà economico – finanziaria in cui versa.

Tanto premesso, relativamente al processo di stabilizzazione degli L.S.U. – L.P.U.:

per le motivazioni sopra esposte, questo ente si trova impossibilitato a programmare per il triennio 2019/2021 le procedure di stabilizzazione del personale L.S.U. – L.P.U., che in base alla circolare 3/2017, come sopra riportata, sono state posticipate al 31.12.2020;

che, si rimane in attesa di legge nazionale e regionale che dovranno rendere indicazioni in merito alla stabilizzazione del personale precario;

di prevedere che, ove alla data del 31.10.2019, non dovessero intervenire leggi regionali idonee, ovvero non dovessero essere previste ulteriori deroghe agli attuali e rigorosi limiti assunzionali o, ancora la Regione e lo Stato, non dovessero intervenire con fondi propri per il pagamento del personale, attualmente contrattualizzato a 26 ore settimanali, questo ente procederà, stante l'impossibilità di procedere ad assunzioni, a riportare i lavoratori nel bacino LSU LPU, o ad assumere altre determinazioni in merito.

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo

A votazione unanime e palese

## DELIBERA

di disporre, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021** è negativo e che nessuna assunzione può essere programmata.

Di dare atto che la dotazione organica, approvata dalla Commissione Centrale per la fiscalità locale in data 23.07.2014, rimane confermata in n. 7 posti a tempo pieno ed indeterminato, di cui solo 2 risultano vacanti.

di dare atto, per le motivazioni riportate nella premessa, che il **piano occupazionale per il triennio 2019-2020-2021 non prevede** stabilizzazioni ai sensi dell'art. 20 comma 14 della legge 75/2017;

di dare atto che le procedure di stabilizzazione del personale L.S.U. – L.P.U., in base alla circolare 3/2017, come sopra riportata, sono state posticipate al 31.12.2020;

che, per l'eventuale avvio dei processi di stabilizzazione si rimane in attesa di apposite disposizioni legislative che dovranno rendere indicazioni in merito alla stabilizzazione del personale precario;

di prevedere che, ove alla data del 31.10.2019, non dovessero intervenire leggi regionali idonee, ovvero non dovessero essere previste ulteriori deroghe agli attuali e rigorosi limiti assunzionali o, ancora la Regione e lo Stato, non dovessero intervenire con fondi propri per il pagamento del personale, attualmente contrattualizzato a 26 ore settimanali e fino alla data del 31.10.2019, questo ente dovrà, stante l'impossibilità di procedere ad assunzioni, riportare i lavoratori nel bacino LSU LPU, o ad assumere altre determinazioni in merito.

di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

## **PARERI**

*(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

### **SERVIZIO INTERESSATO REGOLARITA' TECNICA**

- Favorevole  
 Contrario  
 Non necessita di parere di regolarità tecnica

Il Responsabile

*F.to Rando' Mario*

### **SERVIZIO RAGIONERIA REGOLARITA' CONTABILE**

*(in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)*

- Favorevole  
 Contrario  
 Non necessita di parere di regolarità contabile

Il Responsabile

*F.to Rando' Mario*

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**

f.to Ovidio Romano

► **Il Segretario Comunale**

f.to Dr.ssa Maria Vittoria Pastore

---

### **PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 10.04.2019

---

### **ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

---

È copia conforme all'originale.

Data 28.03.2019



► **Il Responsabile**

F.to Dr.ssa Maria Vittoria Pastore